



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA  
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 23 del 05/02/2014 -  
Determinazione nr. 284 del 05/02/2014**

OGGETTO: D.Lgs. 387/2003, L.R. 19/2012. Società Celinia srl. Domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alimentato da fonte rinnovabile idraulica, località sorgenti del Cristo in Comune di Erto e Casso. Rigetto ed archiviazione dell'istanza.

**IL DIRIGENTE**

**Esaminate le seguenti circostanze di fatto:**

La Società Celinia srl p.iva 00991720327 con sede a Trieste in viale Miramare n.271/1, con istanza datata 03.10.2013, assunta al prot. n. 73225 della Provincia di Pordenone, ha presentato richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n.387 e s.m.i, e dell'art. 12 della L.R. 19 /2012 e s.m.i, per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, alimentato da fonte rinnovabile idraulica, da realizzare in Comune di Erto e Casso (PN) in località Sorgenti del Cristo.

La Provincia di Pordenone, con nota prot. n. 75519 del 15.10.2013, ha comunicato alla Società Celinia srl la carenza della documentazione prescritta ai fini della procedibilità dell'istanza.

La Società Celinia srl, con nota dd. 03.12.2013, pervenuta alla Provincia di Pordenone il 05.12.2013 ed assunta al prot. n. 86269 del 05.12.2013, ha trasmesso la documentazione da allegare all'istanza ai fini della procedibilità.

La Provincia, con nota prot. n. 89303 del 19.12.201, ha comunicato alla Società Celinia srl ed ai Soggetti interessati l'avvio del procedimento, con indizione della Conferenza di Servizi e convocazione della relativa riunione per il giorno 20.01.2014.

La Provincia, con nota prot. n. 1246 del 08.01.2014, ha esteso la convocazione alla Conferenza di Servizi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, quale soggetto potenzialmente interessato dall'impianto o dalle opere connesse.

Con successive note del 10.01.2014 prot. n.1698 e prot. n. 1879, la Provincia di Pordenone ha esteso la comunicazione di avvio del procedimento alla Società SPA Adriatica di Elettricità SADE, quale soggetto indicato dal proponente nella Relazione R12- Piano Particellare nonché alla Regione Veneto, Unità di Progetto Genio Civile di Belluno, quale soggetto potenzialmente interessato dall'impianto o dalle opere connesse.

In data 20.01.2014 si è svolta la conferenza di servizi, tenutasi presso la sede della Provincia di Pordenone, in Largo San Giorgio n.12 a Pordenone.

Con nota prot. n. 4698 del 23.01.2014 la Provincia di Pordenone ha trasmesso alla Società Celinia srl il verbale della conferenza di cui sopra unitamente alle note che i soggetti coinvolti nel procedimento hanno fatto pervenire, allegate al verbale stesso;

Con la stessa nota la Provincia di Pordenone ha comunicato alla Società Celinia srl il preavviso di rigetto della domanda ed i motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art.10-bis, comma 1, Legge 7 Agosto 1990, n. 241, informandola altresì del diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, idonee a superare tutti i motivi ostativi evidenziati nella nota;

### **tenuta presente e applicata la seguente normativa:**

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;

D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 : "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

Legge Regionale 11 ottobre 2012, n. 19 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti";

Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette;

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

Art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia;

### **per le seguenti motivazioni:**

Nel corso dell'istruttoria ed in sede di conferenza dei servizi sono emersi i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza:

- la realizzazione dell'impianto nell'area indicata dal proponente è vietata dalle previsioni del Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, come confermato anche dall'Ente Parco in sede di Conferenza di Servizi (vedasi pagg. 8 e 13 del verbale della stessa); inoltre, stante il preminente interesse di tutela ambientale, l'autorità competente (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) non ha rilevato gli estremi per consentire la deroga prevista ai sensi dell'art. 69, c. 2, della L.R. 42/1996, come risulta dalla nota del Servizio Caccia e Risorse Ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia allegata al verbale (prot. SCRI/8.6/1285);
- l'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e L.R. 19/2012, come da ricostruzione normativa esposta in sede di Conferenza di Servizi (vedasi pagg. 8-10 del verbale stesso) e confermato nella medesima riunione dall'Ente Parco (pag. 13 del verbale), può costituire variante ai soli strumenti urbanistici comunali,

e non al Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco, strumento di Pianificazione posto a tutela di interessi di livello superiore;

- l'intervento proposto, che prevede il convogliamento delle acque delle Sorgenti del Cristo tramite la realizzazione di una condotta forzata, è in contrasto con l'art. 11 della Legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), che prescrive specifici divieti per attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, fra le quali al c. 3 lett. c) vi è *"la modificazione del regime delle acque"*;
- il contenuto di alcuni elaborati presentati su supporto informatico (CD), trasmesso in copia ai soggetti convocati per lo svolgimento delle istruttorie di competenza, non corrisponde alla versione cartacea consegnata firmata in originale nonostante quanto asserito dal proponente in sede di presentazione dei documenti, e questo ha pregiudicato il congruo esame del progetto definitivo da parte dei soggetti competenti (vedasi pag. 11 del verbale stesso);  
a ciò si aggiungano le rilevanti carenze documentali evidenziate da alcuni dei soggetti coinvolti, quali ad esempio l'Ispettorato Territoriale FVG del Ministero dello Sviluppo Economico (pag. 12 del verbale) e la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (vedasi nota prot. 551 del 17/01/2014 allegata al verbale);
- Enel Produzione Spa, quale soggetto controinteressato dalle procedure di esproprio delle aree richieste dal proponente, dichiarandosi titolare di concessione di grande derivazione su cui interferisce il progetto, nel ribadire la formale opposizione al progetto stesso, ha espressamente richiamato l'art. 25 del R.D. 1775/33, affermando che al termine della concessione di grande derivazione in essere le aree e le opere dell'intero vaso del Vajont passano in proprietà dello Stato. In proposito si veda pag. 13 del verbale, nonché la nota di Enel produzione Spa allegata al verbale, nella quale si evidenzia tra l'altro che la predetta concessione prevede la possibilità di innalzare l'vaso del Vajont fino alla quota di 677 m slmm, con ciò deducendo che la centrale idroelettrica in progetto si trova in area che può essere sommersa, rappresentando una situazione di pericolo oggettivo.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto (ex art. 10-bis della Legge 241/1990), comunicato con la richiamata nota n. 4698 del 23.01.2014, il proponente non ha presentato alcuna osservazione né documenti;

## **DETERMINA**

1. Di denegare l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, alimentato da fonte rinnovabile idraulica, in relazione all'istanza presentata dalla Società Celinia srl, per le motivazioni sopra richiamate, e di archiviare la relativa domanda e la documentazione allegata alla stessa.
2. Di trasmettere copia del presente atto alla Società Celinia srl ed ai Soggetti coinvolti nel procedimento.
3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in L. n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

E' possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 05/02/2014

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 05/02/2014 01:59:31

IMPRONTA: 57083862625C3F48D10FC04B68E4FCB511B337F9159CA5A773F67F82319033E5  
11B337F9159CA5A773F67F82319033E57FF1433A2395AF8F46DFBE8E723544A2  
7FF1433A2395AF8F46DFBE8E723544A280D5936C205AA6850B0F544ADDE796CF  
80D5936C205AA6850B0F544ADDE796CFD8096DC7B8B992253BDD298960125E38